

**PIANO AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE DELLE DOLOMITI
D'AMPEZZO.**

REGOLAMENTO PER LA PERCORRIBILITA'

1. E' vietata la circolazione dei mezzi motorizzati su tutta l'area protetta, escluse le strade statali e la strada di accesso a Malga Ra Stua. Sono fatte salve le operazioni di carattere silvo-pastorale, di soccorso alpino e di rifornimento di rifugi e di controllo e presidio territoriali. E' consentito il transito ai mezzi militari per il trasporto sia di personale che di materiale tecnico sulle fasce rotabili forestali che adducono alle pareti del Falzarego.
Relativamente ai tratti di strada:
 - a) Ponte Felizon - Pian de Loa - Ponte Outo - Pian dei Straerte - confine comunale Cortina/Marebbe;
 - b) Malga Ra Stua - Campo Croce - Val Salata - confine comunale Cortina/Marebbe; nel periodo 15 luglio - 15 settembre, è consentito il passaggio di n.3 autoveicoli fuoristrada, muniti di licenza di pubblico servizio per il trasporto di persone, regolarmente autorizzati dall'Amministrazione del Parco.
Detto transito viene limitato alla fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 9 del mattino e tra le ore 16 e le ore 18 del pomeriggio ed è condizionata all'esistenza di un analogo permesso rilasciato dalle competenti autorità della Provincia Autonoma di Bolzano nei territori confinanti di propria competenza.
2. E' vietata la circolazione delle motoslitte su tutta l'area protetta. Sono fatte salve le operazioni di carattere silvo-pastorale, di soccorso alpino, di rifornimento di rifugi, nonché quelle previste dal successivo punto.
3. E' consentita la battitura con mezzi meccanici sui seguenti tracciati per lo sci nordico: anello di Pian de ra Spines, anello di Pian de Loa, anello Sorabances - Val Pra del Vecia, ex ferrovia Cortina - Dobbiaco, Ponte de r'Ancona - Castel - S.Uberto - Lastiè, tutti compresi nelle zone di penetrazione.
4. Sulle strade statali interne o contigue al Parco, per limitare il pericolo di investimento degli animali selvatici, l'Ente parco concorda con l'ANAS le azioni necessarie.
5. Sulle strade di accesso a Malga Ra Stua, Rifugio Dibona e Ponte Felizon, è consentita ai mezzi motorizzati una velocità massima di 20/Km/h.
6. Sulle strade di accesso a Malga Ra Stua, Rifugio Dibona e Ponte Felizon è vietato l'accesso ai camper.
7. La Giunta Regoliera può deliberare la chiusura al pubblico transito delle strade di accesso a Malga Ra Stua, Ponte Felizon e Rifugio Dibona ogni qualvolta si determini una situazione di pericolo per gli automobilisti e nei periodi di maggior afflusso turistico. In tal caso può essere istituito un servizio sostitutivo di navetta.
8. La pratica della mountain-bike e l'impiego del cavallo sono consentiti sulle strade forestali e sulle piste forestali a fondo naturale di cui all'allegato E.
9. Lungo le strade e piste forestali su cui è consentito il transito delle mountain-bike, ed in particolare lungo la strada di accesso a Malga Ra Stua, la velocità delle stesse

deve essere tale da consentire in ogni momento l'arresto tempestivo del veicolo. Le mountain-bike devono essere munite di strumento di segnalazione acustica.

10. E' vietata la segnalazione dei percorsi da parte di soggetti non autorizzati dall'Ente gestore e su tracciati non previsti dall'elenco dell'allegato D. La tabellazione e la segnaletica delle strade e dei sentieri provvisti di segnaletica C.A.I. viene regolarmente mantenuta dell'Ente gestore